



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 65 TFT 10 del 15 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 15 settembre 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n.514/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Trabia Bellaville (già A.S.D. Real Trabia);

sig. Alioto Ciro (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Trabia);

sigg. Alessandro Indricchio Giuseppe, Di Benedetto Giuseppe Pio, Di Salvo Antonino Guido, Fortunato Gabriele Benedetto, Krubally Mohammed, Muratore Martino, Parrinello Alessio, Piazza Filippo Dario, Rizzotto Francesco Pio, Sacco Liborio, Sciortino Davide Giovanni e Vivirito Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/07/2020 proc. 1441/757 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia Bellaville (già A.S.D. Real Trabia);

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Alioto Ciro;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alessandro Indricchio Giuseppe, Di Benedetto Giuseppe Pio, Di Salvo Antonino Guido, Fortunato Gabriele Benedetto, Krubally Mohammed, Muratore Martino, Parrinello Alessio, Piazza Filippo Dario, Rizzotto Francesco Pio, Sacco Liborio, Sciortino Davide Giovanni e Vivirito Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia Bellaville (già A.S.D. Real Trabia);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Alioto Ciro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Alessandro Indricchio Giuseppe, Di Benedetto Giuseppe Pio, Di Salvo Antonino Guido, Fortunato Gabriele Benedetto, Krubally Mohammed, Muratore Martino, Parrinello Alessio, Piazza Filippo Dario, Rizzotto Francesco Pio, Sacco Liborio, Sciortino Davide Giovanni e Vivirito Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 515/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Stefano Catania;

sig. Grasso Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Stefano Catania);

sigg. Abbate Alex, Abbate Davide, Bouraqba Said, Catalfamo Tindaro, Cipriano Salvatore, De Pasquale Domenico, Di Natale Valerio, Foti Davide Alberto, Foti Giuseppe, Genovese Mirco, Giambo Giovanni, Grasso Giorgio, Grasso Salvatore, Lo Cascio Giuseppe, Lorisco Dario, Maarouf Abdelhak, Milone Teodoro, Antonino, Pante Vivo, Pedala Giorgio, Torre Antonio, e Zanghi Salvatore, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^a Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/07/2020 proc. 1478/775 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Stefano Catania;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Grasso Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Abbate Alex, Abbate Davide, Bouraqba Said, Catalfamo Tindaro, Cipriano Salvatore, De Pasquale Domenico, Di Natale Valerio, Foti Davide Alberto, Foti Giuseppe, Genovese Mirco, Giambo Giovanni, Grasso Giorgio, Grasso Salvatore, Lo Cascio Giuseppe, Lorisco Dario, Maarouf Abdelhak, Milone Teodoro, Antonino, Pante Vivo, Pedala Giorgio, Torre Antonio, e Zanghi Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti,

che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Stefano Catania;

l’inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Grasso Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Abbate Alex, Abbate Davide, Bouraqba Said, Catalfamo Tindaro, Cipriano Salvatore, De Pasquale Domenico, Di Natale Valerio, Foti Davide Alberto, Foti Giuseppe, Genovese Mirco, Giambo Giovanni, Grasso Giorgio, Grasso Salvatore, Lo Cascio Giuseppe, Lorisco Dario, Maarouf Abdelhak, Milone Teodoro, Antonino, Pante Vivo, Pedala Giorgio, Torre Antonio, e Zanghi Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 516/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Muxar;

sig. Caci Alfonso (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Muxar);

sigg. Caldara Lorenzo, Cimino Paolo, De martino Roberto, Lombardo Giuseppe, Midulla Mirko, Milioto Tommaso, Mule Flavio, Potestia Antonino e Scarito Giuseppe, calciatori già tesserati per la società’ deferita.

Campionato 2^ Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 29/07/2020 proc. 1606/774 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Muxar;

l’inibizione di quattro a carico del Presidente deferito sig. Caci Alfonso;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Caldara Lorenzo, Cimino Paolo, De martino Roberto, Lombardo Giuseppe, Midulla Mirko, Milioto Tommaso, Mule Flavio, Potestia Antonino e Scarito Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Muxar;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Caci Alfonso;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Caldara Lorenzo, Cimino Paolo, De martino Roberto, Lombardo Giuseppe, Midulla Mirko, Milioto Tommaso, Mule Flavio, Potestia Antonino e Scarito Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 517/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pozzallo Due;

sig. Giannone Gianluca (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Pozzallo Due);

sigg. Rendo Francesco, Roccasalva Gianluca, Rosa Antonio, Scala Matteo, Scala Raimondo, Scollo Mario, Tenerelli Simone, Bongiardina Arnaldo, Carbonaro Giovanni, Castelli Leonardo, Di Rosa Christian, Di Stefano Giuseppe, Eperescu Mihail Casian, Florida Paride, Frasconi Samuele, La Ferla Alberto, Minardo Giovanni, Modica Alberto, Pediliggeri Fabio, Puma Marco, Pitino William e Bellasera Ruben, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 29/07/2020 proc. 1600/800 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale

Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale è comparso il Presidente deferito sig. Giannone Luca il quale si riporta alla nota difensiva con allegata documentazione medica già in atti e chiede il proscioglimento.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pozzallo Due;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Giannone Luca; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Rendo Francesco, Roccasalva Gianluca, Rosa Antonio, Scala Matteo, Scala Raimondo, Scollo Mario, Tenerelli Simone, Bongiardina Arnaldo, Carbonaro Giovanni, Castelli Leonardo, Di Rosa Christian, Di Stefano Giuseppe, Eperescu Mihail Casian, Florida Paride, Frasconi Samuele, La Ferla Alberto, Minardo Giovanni, Modica Alberto, Pediliggeri Fabio, Puma Marco, Pitino William e Bellasera Ruben.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rilevato che risultano prodotti i certificati medici relativi a tutti i calciatori odierni deferiti (escluso il calciatore La Ferla Alberto) e considerato che riportano come data di emissione il 15.10.2018 e conseguente scadenza il 14.10.2019, ritiene sussistere la prova dell'attestazione dell'idoneità medico-sportiva per le gare della stagione sportiva 2018/2019 disputate dai citati calciatori (escluso il calciatore La Ferla Alberto) e di conseguenza non sussistere alcuna responsabilità in capo alle parti deferite;

Relativamente alla posizione del calciatore deferito La Ferla Alberto il Tribunale rileva che, pur mancando agli atti la relativa certificazione medica necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva, non risulta provata la sua partecipazione ad alcuna delle gare della stagione sportiva 2018/2019 disputate dalla società A.S.D. Pozzallo Due e pertanto anche in questo caso alcuna responsabilità può essere attribuita alle parti deferite;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi la società A.S.D. Pozzallo Due, il suo Presidente sig. Giannone Gianluca e i calciatori Rendo Francesco, Roccasalva Gianluca, Rosa Antonio, Scala Matteo, Scala Raimondo, Scollo Mario, Tenerelli Simone, Bongiardina Arnaldo, Carbonaro Giovanni, Castelli Leonardo, Di Rosa Christian, Di Stefano Giuseppe, Eperescu Mihail Casian, Florida Paride, Frasconi Samuele, La Ferla Alberto, Minardo Giovanni, Modica Alberto, Pediliggeri Fabio, Puma Marco, Pitino William e Bellasera Ruben.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 518/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Cassaro Calcio;

sig. Gallo Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Cassaro Calcio);

sigg. Agliano Luca, Bottaro Christian, Cataldo Luca, Lombardo Luca, e Sequenzia Davide,

calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/07/2020 proc. 1679/821 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire documentazione medica.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Cassaro Calcio;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Gallo Sebastiano;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Agliano Luca, Bottaro Christian, Cataldo Luca, Lombardo Luca, e Sequenzia Davide.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rilevato che risultano prodotti i certificati medici relativi a tutti i calciatori odierni deferiti e considerato che riportano come data di emissione il 3.10.2018 e conseguente scadenza il 2.10.2019, ritiene sussistere la prova dell'attestazione dell'idoneità medico-sportiva per le gare della stagione sportiva 2018/2019 disputate dai citati calciatori e di conseguenza non sussistere alcuna responsabilità in capo a tutte le parti deferite;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi la società A.S.D. Cassaro Calcio, il suo presidente sig. Gallo Sebastiano e i calciatori Agliano Luca, Bottaro Christian, Cataldo Luca, Lombardo Luca, e Sequenzia Davide.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 519/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Monterosso;

sig. Terranova Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Monterosso);

sigg. Farina Andrea, Gulino Giovanni, Meli Massimo, Ramondetta Vincenzo e Scollo Giovanni, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/08/2020 proc. 1955/851 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale

Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Calcio Monterosso; l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Terranova Salvatore; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Farina Andrea, Gulino Giovanni, Meli Massimo, Ramondetta Vincenzo e Scollo Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Calcio Monterosso; l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Terranova Salvatore; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Farina Andrea, Gulino Giovanni, Meli Massimo, Ramondetta Vincenzo e Scollo Giovanni. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 520/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. Eleonora Folgore;

sig. Ingoglia Vitaliana (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Eleonora Folgore);

sigg. Calandrino Giovanni, Casola Cristian, La Vecchia Emanuele, Noto Matteo Pio e Noto Michele, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/08/2020 proc. 1955/851 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società F.C.D. Eleonora Folgore;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Ingoglia Vitaliana;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Calandrino Giovanni, Casola Cristian, La Vecchia Emanuele, Noto Matteo Pio e Noto Michele.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società F.C.D. Eleonora Folgore;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Ingoglia Vitaliana;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Calandrino Giovanni, Casola Cristian, La Vecchia Emanuele, Noto Matteo Pio e Noto Michele.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 521/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Piano Tavola;

sig. Tarascio Domenico (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Piano Tavola);

sigg. Behrami Maurizio Muvedi, Bruno Eugenio, Carcagnolo Carmelo, Ciccia Alberto Maria, Di Mauro Mirko Michele, Fiorello Salvatore, Giacalone Salvatore, Gianpiccolo Salvatore, Linguaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Magrì Benedetto, Massara salvatore, Mirone Matteo, Puglisi Cristian, Rosiglione Alberto, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Salpietro Nicola Alessandro, Scalia Gianluca, Scavuzzo Santo, Scilio Sebastian, Terranova Davide, Tomasello Salvatore e Zacco Angelo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^a Categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/08/2020 proc. 2410/740 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Tarascio Domenico;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Behrami Maurizio Muvedi, Bruno Eugenio, Carcagnolo Carmelo, Ciccia Alberto Maria, Di Mauro Mirko Michele, Fiorello Salvatore, Giacalone Salvatore, Gianpiccolo Salvatore, Linguaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Magrì Benedetto, Massara salvatore, Mirone Matteo, Puglisi Cristian, Rosiglione Alberto, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Salpietro Nicola Alessandro, Scalia Gianluca, Scavuzzo Santo, Scilio Sebastian, Terranova Davide, Tomasello Salvatore e Zacco Angelo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Tarascio Domenico;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Behrami Maurizio Muvedi, Bruno Eugenio, Carcagnolo Carmelo, Ciccia Alberto Maria, Di Mauro Mirko Michele, Fiorello Salvatore, Giacalone Salvatore, Gianpiccolo Salvatore, Linguaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Magrì Benedetto, Massara salvatore, Mirone Matteo, Puglisi Cristian, Rosiglione Alberto, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Salpietro Nicola Alessandro, Scalia Gianluca, Scavuzzo Santo, Scilio Sebastian, Terranova Davide, Tomasello Salvatore e Zacco Angelo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 522/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Monreale Calcio a 5;

sig. Bruccola Filippo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Monreale Calcio a 5);

sigg. Lanza Roberto e Sorrentino Mirko, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 07/08/2020 proc. 2123/700 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Monreale Calcio a 5;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Bruccola Filippo;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Lanza Roberto e Sorrentino Mirko.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Monreale Calcio a 5;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Bruccola Filippo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Lanza Roberto e Sorrentino Mirko.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 settembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI